

ipotecato per i prossimi cinque anni dal persistere dell'unanimità di voto sulla libera circolazione delle persone. Solo le direttive sul diritto di viaggiare dei cittadini dei Paesi terzi e sull'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne sono state oggetto, a seguito degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, di due proposte modificate.

La libera circolazione delle persone nel mercato unico e le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio dell'UE sono strettamente collegate e andrebbero quindi trattate in modo globale.

Il problema è stato affrontato in sede di Conferenza Intergovernativa integrando, come protocollo, l'acquis di Schengen nel nuovo Trattato e prevedendo, a cinque anni dalla sua ratifica da parte dei Parlamenti nazionali, la comunitarizzazione del Terzo Pilastro per le questioni relative ad asilo, immigrazione, visti e controlli alle frontiere. Ma con la precisazione, come detto, che per asilo ed immigrazione tale passaggio avverrà all'unanimità. Ciò consentirà un'azione più efficace e garantirà una migliore protezione dei cittadini attraverso il ruolo svolto dal Parlamento europeo e dalla Corte di Giustizia.

Considerata la loro specificità territoriale, Irlanda e Regno Unito avevano richiesto di non essere legati all'acquis di Schengen e di beneficiare di un opting out simile a quello ottenuto in passato per il Protocollo sociale. La clausola di esenzione è stata estesa anche alla Danimarca.

L'Italia, superati gli ultimi ostacoli all'ingresso nell'accordo con l'approvazione della legge sulla protezione dei dati personali, la ratifica della nostra adesione da parte dei Paesi Bassi e l'attivazione dal 1° luglio del collegamento con il SIS, Sistema

informativo di Schengen con sede a Strasburgo, entrerà a far parte della zona Schengen dal prossimo 27 ottobre. La data, già fissata dal Comitato esecutivo di Schengen il 19 dicembre 1996, è stata scelta al fine di rispettare l'accordo convenzionale tra le compagnie aeree per il cambio di orario dei voli.

La possibilità di circolare liberamente nel territorio dell'Unione comporta per i cittadini europei la conoscenza dei loro diritti e del modo in cui esercitarli, anche sulla scorta di quanto previsto dal Piano d'Azione con la realizzazione, dall'inizio del 1998, di un meccanismo permanente di informazione diffusa.

Il programma "Citizens First", lanciato il 26 novembre 1996 del Commissario Monti al Parlamento europeo, ha riscosso un notevole successo con la diffusione di tre guide, lavorare, studiare e risiedere, disponibili in diciassette lingue ed ottenibili chiamando un numero verde del proprio Paese o un centro di servizio di orientamento. E' previsto, nel prossimo futuro, il collegamento su Internet, il cui sito di riferimento servirà come centro di un "Mercato unico virtuale" attraverso il quale i cittadini scambieranno informazioni sulle loro esperienze ed attività nell'Unione.

Alle prime tre pubblicazioni seguiranno altre guide riguardanti i diritti di chi viaggia nell'Unione ed acquista beni e servizi, la salute, la prevenzione, la sicurezza sul posto di lavoro e le pari opportunità uomo-donna.

Una efficace promozione, anche pubblicitaria, supporterà la diffusione delle guide e delle schede informative redatte dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, sempre con imputazione sul bilancio dell'esecutivo comunitario.

Tenuto conto degli sviluppi in atto in campo economico, sociale e tecnologico, la Presidenza olandese ha promosso, nel Consiglio dei Ministri

Consumatori, un dibattito sulle prospettive di evoluzione della politica in favore dei consumatori per esaminare come possano trarre vantaggio dal corretto funzionamento del mercato interno.

Il documento di base, presentato dalla Commissione, è stato sostanzialmente modificato grazie all'apporto dell'Italia, sulle cui posizioni si sono allineate la maggioranza delle delegazioni.

Si ritiene che la globalizzazione del mercato rappresenti una sfida per la tutela del consumatore che non può più essere affrontata al livello nazionale. Una politica comunitaria più attiva, il cui obiettivo sia maggiore trasparenza del mercato, informazione e tutela dei consumatori nei settori della salute, della sicurezza alimentare, nei servizi finanziari e nella pubblicità necessita di periodici confronti e di momenti di verifica sull'efficacia delle azioni promosse.

La posizione comune raggiunta quasi all'unanimità nel Consiglio del 9 e 10 aprile sulla proposta modificata di direttiva relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori rappresenta, insieme all'accordo politico in materia di credito al consumo, un ulteriore passo avanti verso l'integrazione europea e la semplificazione normativa. Sono in corso di elaborazione linee guida, da approvare nel semestre di Presidenza lussemburghese, concernenti la continuità dei contratti nelle relazioni con i consumatori all'atto dell'introduzione dell'EURO.

## 6. PRIVATIZZAZIONI E LIBERALIZZAZIONI

Un codice europeo sulle privatizzazioni, adottato dall'esecutivo comunitario su proposta del Commissario Monti il 4 giugno 1997, dovrebbe costituire un punto di riferimento per gli Stati membri dell'UE impegnati nei processi di dismissione di imprese pubbliche, per evitare distorsioni di concorrenza.

Formalmente, il codice è costituito da una breve comunicazione interpretativa autentica degli articoli 52 e 73 b del Trattato di Roma, riguardanti il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, già esposta dal Commissario Monti nell'audizione alla Camera dei Deputati del 13 febbraio 1997.

Uniche deroghe ammesse alla libertà di investimenti intracomunitari sono quelle consentite dal Trattato e legate ad attività riguardanti l'esercizio anche occasionale di pubblici poteri o giustificate da motivi di ordine pubblico, salute, sicurezza, difesa.

Tutti i regimi derogatori, secondo la giurisprudenza comunitaria, devono essere interpretati in senso restrittivo e soggiacere ad un esame dell'esecutivo comunitario per la verifica dei requisiti richiesti. Interpretazioni fondate solo su valutazioni economiche non sono consentite, deve essere rispettato il principio di proporzionalità dimostrando la non sostituibilità con misure idonee a raggiungere il risultato fissato con minore distorsività, le deroghe del settore difesa devono essere contenute entro l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 223 del Trattato.

Coerentemente con l'art. 222 del Trattato di Roma, la Commissione europea non intende mettere in discussione il regime di proprietà pubblica o privata degli Stati membri, ma fornire linee guida anche in positivo sulle modalità delle privatizzazioni.

La scelta delle golden share sembra accettata a Bruxelles, in sede comunitaria, come fase strategica di evoluzione verso effettive privatizzazioni purchè non configuri tipologie di aiuti di Stato, sulle quali la Commissione ha vigilanza diretta, e non produca situazioni di privilegio nazionale qualora venissero trasmesse ai privati subentranti in caso di alienazione e dismissione. Questo privilegio temporaneo, di natura strategica, è riconosciuto solo all'azionista pubblico vincolato al rispetto dei principi del diritto di stabilimento (art. 52 del Trattato) e della libera circolazione dei capitali (art. 73b del Trattato).

Il diritto di stabilimento riconosce a tutti i soggetti degli Stati dell'Unione l'acquisizione di pacchetti di controllo di imprese pubbliche. La libera circolazione dei capitali impedisce discriminazioni anche verso soggetti provenienti da Stati non comunitari, abilitati, quindi, ad acquistare partecipazioni in imprese pubbliche.

La comunicazione della Commissione considera, pertanto, restrizioni di carattere discriminatorio sia il divieto di acquistare più di un determinato quantitativo di azioni con diritto di voto sia l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per l'acquisto di pacchetti superanti determinate soglie. Ritenute un impedimento agli investimenti diretti di acquirenti comunitari e un limite alle operazioni di investimenti di portafoglio perchè potrebbero dissuadere investitori potenziali dall'acquisto anche di quote non di controllo, queste restrizioni sono considerate incompatibili con il Trattato.

Non incompatibili con il Trattato sono considerate altre restrizioni a carattere non discriminatorio, quali le procedure di autorizzazione generale per partecipazioni superanti determinate quote di capitale, diritti di veto dell'azionista pubblico nei consigli di amministrazione o l'imposizione dei propri rappresentanti negli organi societari. Ma

queste restrizioni devono essere motivate da criteri oggettivi, giustificate da interessi generali, rispettose del principio di proporzionalità, non ispirate dall' "interesse nazionale", che aprirebbe la strada a discriminazioni verso investitori non nazionali.

Mentre i processi di privatizzazione sono alla fase di elaborazione delle linee guida, in vista di un prossimo futuro monitoraggio da parte dell'esecutivo comunitario, procedono con ritmo sostenuto quelli di liberalizzazione, soprattutto nel settore dell'energia ritenuto strategico e pesantemente ipotecato da scelte politiche degli Stati membri.

L'obiettivo strategico 3 del Piano d'Azione, riguardante l'eliminazione degli ostacoli settoriali all'integrazione dei mercati, contempla anche un accordo sulla liberalizzazione della fornitura di gas, superando i contrasti emersi tra le delegazioni sugli obblighi di servizio pubblico, sui contratti "take or pay", sui mercati emergenti, sul grado di apertura dei mercati.

Per far avanzare la proposta di direttiva sul mercato interno del gas naturale, la Presidenza olandese ha presentato una soluzione di compromesso sull'apertura del mercato, non condivisa da Francia e Belgio, combinando l'approccio quantitativo con criteri gradualisti e qualitativi. L'approccio qualitativo comporta la definizione dei "clienti eleggibili", abilitati a negoziare direttamente i contratti con qualsiasi fornitore di gas naturale dell'UE, determinati sulla base del consumo annuo, partendo da una soglia minima di consumo. Il criterio quantitativo consiste nello stabilire una percentuale minima del mercato del gas da aprire obbligatoriamente alla concorrenza, lasciando allo Stato membro la facoltà di scegliere i clienti eleggibili, nel rispetto della percentuale minima stabilita dalla direttiva in discussione.

Una soluzione di compromesso è stata ricercata dalla Presidenza olandese anche per i contratti a lungo termine (take or pay) con i fornitori dei Paesi terzi, suggerendo la possibilità di un regime di esclusione a contratti futuri ma a condizioni severe e in combinazione con una clausola di revisione, con l'Italia negativamente orientata sul principio stesso di accordare deroghe.

Non mancano, tuttavia, perplessità, a livello nazionale, sia sul livello di apertura proposto, ritenuto eccessivo e potenzialmente traumatico per le società del gas, sia sulla soluzione proposta per il "take or pay" che lederebbe interessi delle aziende del gas e dei clienti eleggibili, a vantaggio esclusivo dei fornitori extraeuropei, lasciando eccessivo potere decisionale all'esecutivo comunitario.

Valutando il problema delle forniture di gas in un quadro internazionale, occorre ricordare che l'industria del gas nazionale effettua investimenti elevati non riconvertibili, con tempi di ritorno lunghi e contratti di durata superiore a venti anni. L'Europa continentale è crescentemente dipendente dall'importazione da pochi Paesi produttori non vincolati da norme comunitarie e un processo di liberalizzazione del trasporto e distribuzione di gas naturale privilegierebbe esclusivamente la Russia e l'Algeria.

Con l'accordo concluso il 15 febbraio scorso a Ginevra nell'ambito dell'OMC, 69 Paesi, in rappresentanza di oltre il 90 % di un mercato mondiale delle telecomunicazioni di base che si assesta sul valore di circa 670 miliardi di dollari, si sono impegnati ad aprire i loro mercati alla concorrenza e agli investimenti esteri. L'eliminazione delle barriere per i prodotti dell'"information technology" ridurrà i costi per le imprese, migliorando le tariffe e la qualità delle comunicazioni per tutti gli utenti.

Da un settore finora frammentato dai monopoli nazionali, si passerà ad un mercato globale dove già emergono nuclei dominanti articolati attorno ad operatori consolidati o per tradizione nazionale o per la maggiore esperienza di competitività, che caratterizza le società anglosassoni.

Sul piano comunitario, l'accordo OMC conferma il programma interno dell'UE per liberalizzare le telecomunicazioni a partire dal 1° gennaio 1998, in tutti i segmenti di mercato, come la telefonia vocale e mobile, la trasmissione dati, le linee affittate e le radiocomunicazioni, insieme all'apertura senza limitazioni ai capitali stranieri, con le eccezioni di Portogallo e Francia, solo per la proprietà diretta.

Gli Stati Uniti hanno riconfermato gli impegni di un mercato già ampiamente aperto, chiedendo, anche una deroga alla clausola della nazione più favorita per i servizi televisivi via satellite, area non coperta dal negoziato.

Sufficiente è risultata la presenza dei Paesi in via di sviluppo (PVS), che hanno aderito senza esitazioni alle linee della liberalizzazione, in particolare i mercati asiatici, anche in considerazione della crescita del loro fatturato negli ultimi anni, che viaggia ad un ritmo doppio rispetto ai Paesi industrializzati.

Il risultato dei negoziati sarà attuato dal 1° gennaio 1998.

Sul versante interno, in considerazione dell'urgenza di porre in essere un quadro completo e regolamentato di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, è stato predisposto uno schema di regolamento che fornisce una cornice unitaria e coerente per il settore. Servizio universale, interconnessione, autorizzazioni generali e licenze individuali, protezione dati, risultano essere, tra le altre, le questioni più sensibili all'armonizzazione.



## 7. CONCORRENZA FISCALE NOCIVA

Non è un'armonizzazione completa dei regimi fiscali nazionali, ritenuta irrealistica e non auspicabile, ad essere perseguita dalla Commissione europea ma la rimozione degli ostacoli arrecanti pregiudizio al funzionamento del mercato interno, come i divari per l'IVA o la tassazione dei capitali. Il Gruppo di politica fiscale, presieduto dal Commissario alla fiscalità Monti, composto dai rappresentanti personali ad alto livello dei ministri delle Finanze, prosegue l'approccio del Consiglio Ecofin informale di Verona, dell'aprile 1996, per mantenere una panoramica globale della politica fiscale, esaminando le distorsioni derivanti dalla mancanza di armonizzazione e coesione nel settore.

Di rilievo, secondo l'esecutivo comunitario, le distorsioni provocate dalle attuali differenze tra regimi fiscali nazionali, la perdita di reddito tra gli Stati membri causate dalla "concorrenza fiscale sleale", le ricadute sull'occupazione perchè gli Stati membri riducendo la fiscalità sui capitali per motivi concorrenziali devono conseguentemente tassare il lavoro per mantenere le entrate.

L'azione comunitaria, senza ricercare un'armonizzazione fine a se stessa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per eliminare distorsioni e pregiudizi al funzionamento del mercato interno, non intende aumentare il livello di tassazione perchè la competitività europea a livello internazionale suggerisce una tendenza opposta.

Il Gruppo di politica fiscale, nelle sue riunioni a Bruxelles, ha stabilito un

programma di lavori, individuando delle priorità.

Un codice di condotta, per consentire l'eliminazione della concorrenza fiscale sleale tra gli Stati membri, dovrebbe essere definito sulla base delle segnalazioni delle delegazioni nazionali incaricate di redigere una lista delle misure applicate in un Paese che possano danneggiare gli altri Stati membri. Con il codice di comportamento, gli Stati si impegnerebbero al rispetto di alcune regole, oltre agli obblighi normativi derivanti dal diritto comunitario.

La tassazione delle imprese dovrebbe costituire il nucleo centrale del codice di condotta, per stabilire misure più vincolanti in questa zona inesplorata del diritto comunitario.

Uno slittamento sotto Presidenza lussemburghese è emerso dalla terza riunione del Gruppo di politica fiscale svoltasi a Bruxelles il 20 giugno 1997. La Presidenza lussemburghese sembra intenzionata ad inserire tra le priorità la conclusione del codice di condotta che dovrebbe definire una tassazione societaria europea, non fissando soglie minime ma solo criteri generali di imposizione.

Parallela al codice di comportamento si muove la presentazione futura di un pacchetto di misure fiscali, non necessariamente legislative, inserite nel Piano d'Azione, collegate al completamento del mercato interno: tassazione sui redditi da capitale, tassazione indiretta, royalties, prodotti energetici. Non semplice si annuncia il raggiungimento di un'intesa in un settore condizionato dal voto unanime e da divari incolmabili: da 0 al 30% per le rendite finanziarie, dall'1,7% al 19,6% per i contributi sociali, dall'11% al 18% per le imposte indirette, dal 4,7% al 9,9% per capitali ed energia.

La Commissione ha richiesto pertanto agli Stati membri la piena collaborazione per trovare un giusto equilibrio tra le diverse esigenze ed interessi. Il Piano d'Azione prevede in particolare l'elaborazione di un codice deontologico per ridurre gli effetti nocivi della concorrenza fiscale tra gli Stati membri soprattutto in materia di imposte sulle società, la riduzione delle distorsioni dovute alla tassazione dei redditi da capitale e nel campo delle imposte indirette, l'eliminazione della doppia imposizione fiscale che ostacola le attività economiche transfrontaliere sopprimendo le ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi e di royalties tra società.

Il raggiungimento di questi obiettivi consentirà una maggiore corrispondenza tra i sistemi fiscali nazionali e le esigenze del mondo produttivo, riducendo il costo del lavoro e migliorando la competitività dell'economia europea senza danneggiare l'occupazione.

L'obiettivo di modernizzare e semplificare l'attuale sistema dell'IVA basato sul criterio dell'origine dei beni e servizi soggetti ad imposta ispirerà le proposte future del Consiglio e del Parlamento nel settore.

L'estensione di un sistema comune di aliquote minime, attualmente vigente solo per gli olii minerali, a tutti i prodotti energetici ed il progressivo avvicinamento delle aliquote nazionali applicate a questi prodotti consentirà di eliminare le distorsioni tra le diverse fonti di energia e tra gli Stati membri.

Il regime generale di tassazione sui prodotti energetici viene affrontato da una proposta di direttiva che supera il semplice ambito fiscale. La riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas ad effetto-serra, le ricadute positive sulla tutela ambientale e sul funzionamento del mercato interno di un regime coerente di tassazione generalizzata dei

prodotti energetici, la necessità di salvaguardare il principio della neutralità fiscale delle accise proposte attraverso il trasferimento del carico fiscale dalla produzione al consumo, sono gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea.

Possibili effetti non positivi, sia a livello europeo che nazionale, vengono evidenziati da operatori del settore quali un'inversione di tendenza verso un'ulteriore dipendenza dal petrolio anziché sviluppare il ricorso al gas naturale o una perdita di competitività delle industrie, dovuta all'aumento dei costi, come nel caso del metano ad uso industriale dove le aliquote comunitarie supererebbero quelle italiane.

A livello nazionale potrebbe verificarsi una perdita di competitività del metano per combustione rispetto al gasolio per riscaldamento e all'olio combustibile pesante. Anche lo sviluppo del metano per autotrazione, attualmente soggetto ad accisa zero, potrebbe essere rallentato con riflessi sulla collaborazione tra industria gasiera ed automobilistica, orientata alla riduzione delle emissioni inquinanti. L'aumento dell'energia elettrica per uso industriale andrebbe a penalizzare le aziende del settore petrolchimico nel nostro Paese, non ancora attrezzato a superare l'aumento dei costi di trasporto che deriverebbero dalla diminuzione fiscale tra il gasolio per autotrazione e la benzina.

## **8. VOLET AGRICOLO**

Due importanti appuntamenti, la cui preparazione richiede un nuovo orientamento della Politica Agricola Comune, hanno caratterizzato nel primo semestre 1997 i lavori del Consiglio Agricoltura dell'Unione europea.

Si tratta dell'ampliamento della Comunità ai Paesi PECO, con l'avvio dei negoziati di adesione previsto nel 1998, e del nuovo ciclo multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'inizio dei lavori è fissato nel 2000 ma sarà preceduto da una fase di studio, già avviata a Ginevra, prevedendo uno scambio di valutazioni e di informazioni sull'attuazione degli impegni fissati nell'accordo agricolo dell'Uruguay Round.

In attesa della presentazione, sotto la Presidenza lussemburghese, da parte della Commissione europea del "Pacchetto agenda 2000", che indicherà le grandi linee del nuovo orientamento della PAC, soprattutto per i prodotti continentali, la Presidenza olandese ha preferito privilegiare le relazioni commerciali con i Paesi terzi piuttosto che le organizzazioni comuni di mercato (OCM) anche per l'assenza di proposte da parte dell'esecutivo comunitario.

Le proposte di riforma delle OCM del tabacco e dell'olio di oliva, che la Presidenza aveva inserito nel programma di lavoro, sono state oggetto di esame parziale sulla base di documenti di riflessione della Commissione. Testi giuridici formali in materia sono attesi sotto Presidenza lussemburghese. Il governo italiano ha ottenuto, per il settore del tabacco, il mantenimento del regime dei premi, osteggiato dalle delegazioni del Nord Europa. Per l'olio di oliva il nostro Paese ha rappresentato la propria contrarietà all'introduzione di un regime forfettario di aiuto per albero, affermando il principio che la nuova OCM dovrà tener conto, ai fini del sostegno dei redditi, delle produzioni effettivamente conseguite e dell'aspetto qualitativo del prodotto.

Anche il negoziato per la fissazione dei prezzi per la campagna 1997/98 si è caratterizzato in generale per il semplice riporto della situazione esistente ed il Consiglio.

informale di Domburg, dedicato al futuro del settore lattiero-caseario, ha fatto registrare il consueto arroccamento dei Paesi produttori continentali contro ogni ipotesi di proiettare l'attuale OCM verso l'apertura agli scambi internazionali con l'abolizione delle quote latte, la radicale riduzione dei prezzi di intervento e l'introduzione di aiuti al reddito compatibili con le regole GATT/OMC.

Analogo risultato si è registrato per il comparto zootecnico a dimostrazione che la Politica Agricola Comune attuale appare fortemente distorsiva, se l'apertura dei mercati e la liberalizzazione degli scambi sono principi unicamente applicabili ai prodotti mediterranei e non anche alle carni bovine, al latte, ai cereali.

Queste produzioni continentali beneficiano, con fenomeni di sovracompensazione, di un forte sostegno dei prezzi di mercato, anche attraverso la fissazione di quote di produzione. Simili strumenti impediscono di affrontare obiettivamente e positivamente, in termini di spesa e competitività dei mercati, le future sfide che attendono l'Unione con l'ampliamento ad Est ed il nuovo round negoziale multilaterale dell'OMC.

L'Italia, pienamente consapevole dell'attuale incoerenza della PAC, per la quale è al momento contribuente netto, si è opposta ai tentativi della Presidenza olandese di imprimere una forte accelerazione all'accesso al mercato a favore dei Paesi terzi unicamente a danno dei prodotti mediterranei, in particolare del riso e dell'ortofrutta.

Per il riso, il governo ha ottenuto l'adozione di misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni a dazio zero di prodotto semigreggio originario dei Paesi e territori d'Oltremare.

Per le arance, le patate novelle, i fiori recisi e lo stesso riso, il nostro Paese si

è opposto alle concessioni proposte a favore dell'Egitto, nel quadro della conclusione dell'Accordo di associazione euromediterraneo.

La posizione del governo italiano, che sarà mantenuta anche sotto Presidenza lussemburghese, deriva dalla necessità di ottenere la corresponsabilizzazione, ai fini di compensazione, di tutti gli Stati membri nei confronti delle concessioni preferenziali, che penalizzano solo i produttori mediterranei, ed un'apertura dei mercati anche nei confronti delle produzioni continentali che, in ultima analisi, rappresentano la vera materia del contendere nei futuri negoziati multilaterali.

Due rilevanti decisioni hanno caratterizzato il settore della pesca nel semestre olandese. La prima riguarda misure specifiche per riconvertire attività di pesca, come le spadare, degli operatori nazionali, nell'ambito di un piano volontario, presentato dal nostro Paese il 25 luglio 1996 in sede comunitaria, contenente misure di riconversione per armatori e marinai. Obiettivo del piano è il ritiro delle licenze di pesca con reti derivanti, introducendo misure per attenuare ricadute sull'occupazione attraverso concessione di aiuti a compensazione della perdita di reddito, riconvertendo gli operatori verso altri sistemi di pesca. Una procedura di embargo annunciata dagli Stati Uniti per violazione delle norme comunitarie da parte dei pescatori italiani e le proteste di associazioni ambientaliste sono rientrate con l'approvazione del piano. Basato giuridicamente sull'art. 43 del Trattato, il piano di aiuti a pescatori ed armatori che cessino l'attività o si riconvertano, ha durata triennale fino al 1999 e un costo totale di 400 milioni di ECU, equamente ripartiti tra UE ed Italia.

La seconda decisione di rilievo è l'adozione del POP IV, il piano di orientamento pluriennale, destinato a ristrutturare il settore della pesca comunitaria nel

periodo 1997-2001. La necessità di rinnovare la flotta di pesca comunitaria per garantire equilibrio tra capacità e sforzo di pesca, la riduzione del rischio di esaurimento e sovrasfruttamento degli stock, la valutazione del programma occupazionale nelle zone dipendenti dalla pesca, sono gli aspetti fondamentali del POP IV.

Ogni Stato membro dovrà presentare un programma di limitazione degli sforzi di pesca per segmento di flotta, sulla scorta del precedente POP III, nell'ambito dei tassi-pilota di riduzione (30% per stock a rischio di esaurimento, 20% per quelli sovrasfruttati) fissati dalla decisione comunitaria.

Sul fronte dei rapporti internazionali è in corso di avanzamento un accordo internazionale per la pesca in Adriatico tra Comunità europea, Croazia, Slovenia, Albania, Repubblica Federale Jugoslava, Bosnia e Herzegovina, presentato alla Conferenza di Termoli del 21 aprile 1997, a difesa del fragile ecosistema dell'Adriatico, per evitare la compromissione delle risorse alieutiche locali, conseguente all'eccessivo livello di attività di pesca. L'accordo si muove nel solco della Convenzione ONU sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, che auspica stretta cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi, e della Dichiarazione sulla gestione delle risorse alieutiche del Mediterraneo, adottata alla Conferenza diplomatica di Venezia del 1996.

## **9. TUTELA AMBIENTALE**

Nel primo semestre 1997 i lavori del Consiglio Ambiente dell'Unione europea sono stati orientati al raggiungimento di posizioni comuni e di accordi politici su alcune